COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 86

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI: MONZUNO - SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER L'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE.

Addì **DICIOTTO NOVEMBRE DUEMILAVENTI**, alle ore **18:00** con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.3 del 20/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) BORELLI PIERLUIGI	Presente
3) MONCIATTI GABRIELE	Presente
4) VACCARI LORENZA	Presente
5) BERNARDONI DAVIDE	Presente
6) STEFANINI PAOLA	Presente
7) QUERZOLA SIMONE	Presente
8) SERRA ROBERTO	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Presente
10) SANTI SERGIO	Presente
11) GALEOTTI MARTINA	Presente
12) FABBRI SERGIO	Presente
13) URAGANI GIANCARLO	Presente

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: BERNARDONI DAVIDE, BICHICCHI MATTEO, SANTI SERGIO

OGGETTO: Approvazione convenzione tra Comuni di Castiglione dei Pepoli, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro per l'Ufficio Unico di Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra e motiva la scelta di modificare la convenzione per le funzioni svolte dal Segretario Comunale in forma associata. Prosegue dicendo che tenuto conto delle richieste pubblicate che sono sempre andate deserte su consiglio della Prefettura si aggiunge il Comune di Castiglione dei Pepoli per rendere più appetibile la scelta da parte dei Segretari Comunali.

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- la gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni tra Comuni dell'ambito territoriale che devono stabilire le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata, la durata e le modalità di recesso, le modalità organizzative di gestione a norma dell'art. 30, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, i rapporti finanziari tra gli Enti e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98 comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno Albo dei Segretari comunali e provinciali) di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 comma 2, che dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- il Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10, D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

CONSIDERATO che tra i Comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, con delibera consiliare del Comune di Monzuno n. 75 del 26 settembre 2019, immediatamente esecutiva, e delibera consiliare del Comune di S. Benedetto Val di Sambro n. 55 del 06 settembre 2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la costituzione, mediante convenzione, dell'ufficio unico di Segretario Comunale ed è stato contestualmente approvato lo schema della convenzione;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale, Dott.ssa Marcella Bonanni ha accettato la nomina presso un'altra segreteria convenzionata e che dal 11 luglio 2020 la posizione risulta essere vacante;

DATO ATTO che la convenzione, come forma organizzativa, sulla base delle esperienza maturata negli ultimi anni, può dare risultati soddisfacenti se stipulata tra più enti, consentendo di avvalersi del medesimo segretario ai fini dell'analisi di fattispecie di comune interesse e dell'assistenza alla produzione di atti similari all'interno del medesimo ambito territoriale e che pertanto, il Comune di Monzuno è intenzionato a proseguire l'esperienza associativa con il Comune di San Benedetto Val di Sambro ampliandola anche al Comune di Castiglione dei Pepoli;

RITENUTO di approvare la Convenzione fino al 31.12.2024 il cui schema costituito da n. 8 articoli viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che tale Convenzione diventerà attiva con l'assunzione in servizio del Segretario titolare;

RIBADITO che lo schema de quo si ritiene meritevole di accoglimento in quanto conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente nonché agli indirizzi espressi in materia dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo, ora Ministero dell'Interno;

RILEVATO, infine, che la Convenzione risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell'attività, anche a requisiti di fattibilità, in quanto le concrete modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati, assicurano al Segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

DATO ATTO che la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza della convenzione viene individuata dall'Agenzia dei Segretari in: "segreteria generale - classe II";

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESENTI N. 13 ASTENUTI Nessuno

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13, CONTRARI Nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- **1. DI APPROVARE** lo scioglimento della convenzione dell'Ufficio Unico di Segreteria convenzionata con tra i Comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro dal 11 luglio 2020;
- **2. DI APPROVARE,** la Convenzione tra i Comuni di Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli per la costituzione dell'Ufficio unico di Segretario Comunale, composta da n. 8 articoli secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "1") sino al 31.12.2024;
- **3. DI SUBORDINARE** la decorrenza della convenzione per la costituzione dell'Ufficio Unico del segretario tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli alla data di presa in servizio del Segretario titolare;

- 4. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della predetta Convenzione di segreteria, viene individuata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza della Convenzione (segreteria generale classe II);
- **5.DI DARE ATTO** che il Comune di Monzuno viene individuato quale Comune Capo Convenzione e provvederà a trasmettere copia del presente atto e delle deliberazioni inerenti dei Comuni convenzionati alla Prefettura di Bologna Ufficio territoriale del Governo Ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna non appena si renderà vacante il posto del titolare della attuale Segreteria convenzionata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:

PRESENTI N. 13 ASTENUTI Nessuno VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13, CONTRARI Nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI: MONZUNO - SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER L'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno		addì	 del	mese	di	 nella	Residenza	Municipale	di
Monzuno	ο,								

TRA

- Il Comune di Monzuno (BO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore -Sig...... il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' Ente suddetto;
- Il **Comune di S. Benedetto Val di Sambro**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, legalmente rappresentato dal Sindaco protempore – Sig...... il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali , con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni di segreteria disciplinate dall'art. 10 , D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

che con delibera consiliare del Comune di Monzuno n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile, delibera consiliare del Comune di S. Benedetto Val di Sambro n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile e delibera consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267, a decorrere dal gg/mm/aaaa e fino al gg/mm/aaaa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Convenzione tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, assolve allo scopo di provvedere all'ufficio del Segretario Comunale avvalendosi del medesimo funzionario ottenendo oltre che una razionalizzazione della relativa spesa a beneficio di tutti e tre gli enti anche un miglioramento significativo in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa conseguibile, fra l'altro, anche mediante l'analisi di fattispecie di comune interesse all'interno del medesimo ambito territoriale e la assistenza per la produzione di atti similari.

Art. 2 Comune capo convenzione - Sede di servizio - Classe di appartenenza

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Monzuno. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune Capo Convenzione.

La classe di appartenenza della segreteria convenzionata risulta essere, allo stato attuale, la seguente: segreteria generale classe II.

Art. 3 Durata della convenzione

La convenzione decorrerà dal e avrà scadenza il 31.12.2024.

Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

La Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.

All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno quindici giorni agli altri Comuni da comunicarsi a mezzo lettera A.R. o a mezzo P.E.C.

Dalla data di esecutività della deliberazione di recesso la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione relativa. La convenzione cessa di produrre i suoi effetti successivamente alla presa d'atto da parte della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della Convenzione, il Segretario Comunale titolare della stessa ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune di Monzuno.

Art. 4 Coordinamento e modalità di consultazione.

Il Comune di Monzuno individuato Comune Capo Convenzione, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola. Il Comune di Monzuno ne tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura di

Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci dei tre Comuni si consulteranno periodicamente in merito alla gestione del servizio in parola.

Art. 5 Attribuzioni del Sindaco Capo Convenzione

Il Sindaco del Comune di Monzuno provvederà, sentito il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro e il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli, ai seguenti provvedimenti:

- nomina del segretario comunale;
- revoca del segretario comunale previa deliberazione della Giunta del Comune Capo convenzione;
- concessione congedi ordinari, assenze retribuite, assenze per malattie, congedi dei genitori, aspettative, ed ogni altro provvedimento che attenga al rapporto di lavoro del segretario e che non sia di competenza dell'Agenzia nazionale o della sezione regionale;
- autorizzazione del segretario comunale allo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL vigente;
- rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Art. 6 Organizzazione del servizio

Il segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La presenza in servizio sarà ripartita in cinque giorni settimanali (sabato libero) in base alle esigenze degli Enti con le seguenti modalità: 12 ore settimanali presso il Comune di Monzuno, 12 ore settimanali presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro e 12 ore settimanali presso il Comune di Castiglione dei Pepoli e verrà rilevata mediante idonea strumentazione in uso presso ciascun Ente.

In ogni caso, l'articolazione del proprio tempo di lavoro tra gli enti convenzionati è liberamente organizzata dal segretario comunale, secondo gli impegni e le responsabilità che lo coinvolgono negli enti stessi (giunte, consigli comunali, commissioni di gara, delegazioni trattanti, selezioni etc.). In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, eventualmente, concordando le sue incombenze direttamente con i Sindaci degli Enti.

Art. 7 Modalità di riparto delle spese

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra i tre enti nella seguente proporzione:

- Comune di Monzuno: un terzo
- Comune di S. Benedetto Val di Sambro: un terzo
- Comune di Castiglione dei Pepoli: un terzo

Il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario, compresa la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL vigente (fissata in un importo non superiore al 10% del monte salari), inonché le spese per missioni, sarà effettuato direttamente dal Comune di

Monzuno, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio del Comune Capo servizio, sarà prevista la somma presunta che verrà riscossa quale rimborso nella spesa dal Comune di San Benedetto Val di Sambro e dal Comune di Castiglione dei Pepoli.

La retribuzione di risultato di cui ai commi precedenti, viene quantificata in base alla valutazione del Segretario Comunale secondo quanto stabilito nei Regolamenti vigenti in ciascuno dei Comuni.

Le spese relative ai corsi di aggiornamento vengono ripartite tra i tre Enti in base alla proporzione sopra stabilita.

Le spese per i diritti di rogito saranno a carico dei singoli Comuni in base all'attività rogatoria svolta dal Segretario in ciascun Comune.

Resteranno a carico di ciascuno dei Comuni convenzionati, i seguenti oneri, che saranno comunicati al Comune Capo Convenzione per la liquidazione al Segretario Comunale:

spese per missioni;

La quota di competenza del fondo finanziario di "solidarietà comunale" ex AGES (art. 7, c. 31 sexies del D.L. 78/2010), trattenuta per intero all'Ente capofila, sarà oggetto di richiesta di rimborso al Comune di Castiglione dei Pepoli e al Comune di San Benedetto Val di Sambro, in base alla ripartizione dei costi di cui al presente articolo.

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario Comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco, o con il Vice segretario se nominato. Le spese relative alla sostituzione sono sostenute da ciascuno degli enti convenzionati in base alla ripartizione di cui al presente articolo.

I diritti di segreteria quantificati dai Comuni saranno comunicati all'Ufficio Personale del Comune Capo Convenzione al fine di non superare il limite previsto dall'art. 10, comma 2 bis della Legge 11/10/2014, n. 114.

Il Comune di Monzuno provvederà a compilare ed approvare, a consuntivo entro il 31 marzo, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria relative all'anno precedente unitamente al riparto.

Il riparto approvato, nella percentuale prevista, sarà trasmesso al Comune di S. Benedetto Val di Sambro e al Comune di Castiglione dei Pepoli che lo approverà entro il 30 aprile. I due Comuni verseranno a saldo al Comune di Monzuno con scadenza al 31 maggio di ogni anno, la propria quota parte della spesa relativa all'anno precedente.

Qualora la situazione di cassa del Comune Capo Convenzione lo richiederà, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

In caso di scioglimento anticipato per qualsiasi causa, ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività dello scioglimento.

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio in convenzione, approvato dal Comune Capo Convenzione, dovranno essere trasmessi dall'altro comune entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione del riparto stesso.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ai sensi della deliberazione n. 164/2000 C.d.A. Agenzia Naz. Seg. Com e Prov., copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Comune di Monzuno Il Sindaco Bruno Pasquini Comune di San Benedetto V.S.
Il Sindaco
Alessandro Santoni

Comune di Castiglione dei Pepoli Il Sindaco Maurizio Fabbri

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:	Proposta	di	deliberazione	C.C.	ad	oggetto:
--	----------	----	---------------	------	----	----------

Convenzione tra i Comuni di: Monzuno - San Benedetto Val di Sambro - Castiglione dei Pepoli per l'Ufficio Unico di Segretario Comunale.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere di regolarita tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime <u>PARERE FAVOREVOLE</u> in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 16.11.2020 IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Paolo BARBI
Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime <u>PARERE FAVOREVOLE</u> in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 16.11.2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO Giulia Celsa NALDI

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 86 del 18/11/2020

OGGETTO:

Convenzione tra i Comuni di: Monzuno - San Benedetto Val di Sambro - Castiglione dei Pepoli per l'Ufficio Unico di Segretario Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).